

STATUTO
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
RECOCER - COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi degli artt. 14 e ss. cod. civ., la fondazione denominata "**FONDAZIONE RECOCER - COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE**", quale soggetto di diritto autonomo, con sede nel Comune di Colloredo di Monte Albano, Piazza Castello n. 7 (di seguito "**Fondazione**").

Eventuali sedi secondarie potranno essere istituite mediante deliberazione dell'Assemblea Generale.

2. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili ed è legalmente riconosciuta dall'autorità governativa competente ai sensi di legge. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle persone giuridiche di diritto privato disciplinate dal codice civile e dal D.P.R. 10.02.2000 n. 361.

3. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Fondatori

1. Sono Membri Fondatori i seguenti enti:

- Comunità Collinare del Friuli;
- Comune di Buja;
- Comune di Colloredo di Monte Albano;
- Comune di Coseano;
- Comune di Dignano;
- Comune di Fagagna;
- Comune di Flaibano;
- Comune di Forgaria nel Friuli;
- Comune di Majano;
- Comune di Moruzzo;
- Comune di Osoppo;
- Comune di Pagnacco;
- Comune di Ragogna;
- Comune di Rive d'Arcano;
- Comune di San Daniele del Friuli;
- Comune di San Vito di Fagagna; nonché
- Comune di Treppo Grande.

2. Mediante modifica del presente statuto possono assumere la qualifica di Fondatori altri soggetti che vengano riconosciuti come tali a norma dello statuto medesimo.

L'ammissione dei nuovi Fondatori viene deliberata, su proposta del Consiglio di Gestione, a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei componenti del Comitato dei Fondatori.

3. I Fondatori sono soggetti che hanno un punto di contatto alla rete identificato dal codice POD sotteso alla cabina primaria di una delle configurazioni di Comunità Energetica Rinnovabile ("CER") gestite dalla Fondazione, e sono situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione per la condivisione dell'energia, che rispondono ai requisiti di cui all'art. 31 d. lgs. 08.11.2021 n. 199 e disposizioni di attuazione.

4. I Fondatori che perdano anche uno solo dei requisiti di cui al precedente comma 3 perdono la qualifica di Fondatori e non possono più esercitare i diritti a questi ultimi attribuiti dal presente statuto.

Ricorrendone i presupposti, i soggetti che abbiano perso la qualifica di Fondatori per il venir meno dei requisiti di cui al comma 3, possono acquisire quella di Membri Ordinari.

5. I Fondatori possono rinunciare di partecipare alla Fondazione in ogni momento, dandone comunicazione scritta.

Articolo 3 - Scopo della Fondazione

- 1.** La Fondazione ha per oggetto principale la costituzione e gestione di una o più configurazioni di Comunità di Energia Rinnovabile ai sensi degli artt. 31 e 32 d. lgs. 199/2021 e/o di Comunità Energetiche Transfrontaliere ("CBECS") ai sensi della Direttiva (UE) n. 2018/2001 e relative disposizioni di attuazione.
- 2.** La Fondazione persegue come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità alle aree locali in cui opera, e non quello di realizzare profitti finanziari, con ciò prevedendo soprattutto di favorire la costituzione e l'aggregazione al proprio interno di molteplici configurazioni di autoconsumo insistenti nella zona di mercato di riferimento.
- 3.** La Fondazione ha la finalità di promuovere la condivisione, all'interno delle configurazioni costituite per ciascuna cabina primaria, dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione nella titolarità o nella disponibilità della Fondazione, fatti salvi gli altri requisiti previsti dallo statuto e dalla normativa applicabile.
- 4.** L'energia prodotta mediante gli impianti di proprietà o nella disponibilità della Fondazione è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per l'autoconsumo da parte dei Membri di ciascuna delle configurazioni che fanno capo alla Fondazione, mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche, laddove possibile, tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile.
- 5.** Al fine di garantire la migliore gestione delle CER, la Fondazione è riconosciuta quale referente e mandatario dei Fondatori e dei Membri Ordinari per la richiesta di accesso alla valorizzazione e alla incentivazione dell'energia elettrica condivisa, ed è responsabile, per il tramite dei suoi organi sociali, del riparto dell'energia elettrica condivisa. Ad essa è demandata la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e verso il GSE.
- 6.** I ricavi derivanti dall'energia condivisa sono utilizzati secondo i criteri stabiliti nel regolamento approvato dal Consiglio di Gestione a tale fine (come di seguito definito).
- 7.** Oltre alla gestione delle configurazioni di Comunità di Energia Rinnovabile, la Fondazione può svolgere una o più delle seguenti attività a ciò funzionalmente connesse:
 - a) produzione di altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei Fondatori e dei Membri Ordinari, nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. 199/2021 e della disciplina di settore;
 - b) interventi di efficienza e ottimizzazione energetica;
 - c) nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, vendita a terzi di energia elettrica e offerta di servizi ancillari e di flessibilità.
- 8.** Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può svolgere attività connesse o strumentali, anche di carattere commerciale, e aderire ad altri soggetti giuridici aventi finalità affini o complementari. La Fondazione può inoltre svolgere attività volte al reperimento di finanziamenti e contributi finalizzati all'oggetto sociale nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
- 9.** In ogni caso, per il perseguimento delle sue finalità, la Fondazione non può svolgere attività diverse ad eccezione di quelle direttamente connesse o accessorie a quella istituzionale, ribadita l'esclusione di ogni finalità lucrativa, politica e/o sindacale.

Articolo 4 - Attività secondarie e strumentali

- 1.** La Fondazione potrà, in via secondaria e del tutto residuale, ove ritenuto funzionale al raggiungimento delle finalità principali e nel rispetto d. lgs. 199/2021 e della disciplina di settore, svolgere le seguenti attività:
 - a) promozione di interventi integrati di domotica e ICT;
 - b) offerta di servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri;
 - c) sviluppo di attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato;
 - d) conduzione di attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di eventi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, convegni, seminari e mostre;
 - e) stipulazione di atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- f) partecipazione ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;
- g) costituzione o partecipazione in via accessoria e strumentale a società di persone e/o capitali dirette al perseguimento degli stessi scopi istituzionali della Fondazione;
- h) promozione di forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione;
- i) svolgimento di ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

Articolo 5 - Referente e responsabile del riparto dell'energia

1. Per garantire la migliore gestione della CER, la Fondazione individua univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa con la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE.
2. In particolare, le funzioni di responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa sono attribuite al legale rappresentante pro tempore della Fondazione.
3. Le funzioni di referente e mandatario dei Fondatori e Membri Ordinari per la richiesta di accesso alla valorizzazione e alla incentivazione dell'energia elettrica condivisa sono attribuiti alla CER medesima, che le esercita per il tramite del Consiglio di Gestione. Ad essa è demandata la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e verso il GSE.

Articolo 6 - Regolamento relativo ai rapporti tra clienti finali

1. Con deliberazione del Consiglio di Gestione è approvato il regolamento generale relativo ai rapporti tra clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo ("**Regolamento generale**") recante, tra l'altro, i contenuti minimi e inderogabili applicabili a tutti i regolamenti di cui dovranno dotarsi le singole Configurazioni di Comunità di Energia Rinnovabile gestite dalla Fondazione ("**Regolamenti di Cabina**" e, congiuntamente al Regolamento Generale, di seguito, collettivamente, "**Regolamenti**").
2. Il Regolamento Generale, avente i contenuti di cui all'art. 32, comma 1, lett. c, d. lgs. 199/2021 e al quale i Fondatori e i Membri Ordinari sono tenuti ad aderire, è approvato e modificato secondo le modalità previste dal presente articolo. Il Regolamento Generale è redatto nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
 - a) i ricavi derivanti dall'autoconsumo in sito, dall'energia condivisa e dall'energia venduta sono destinati prioritariamente alla copertura dei costi della Fondazione che non siano coperti da altre attività della stessa (ivi inclusi i costi di gestione della Fondazione, i costi di investimento per la realizzazione degli impianti, i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, e gli eventuali corrispettivi per gli investimenti dei Fondatori o dei Membri Ordinari, per la messa a disposizione degli impianti da parte di Fondatori, Membri Ordinari e/o di terzi, e per la messa a disposizione della capacità di consumo dell'energia condivisa da parte di Fondatori e Membri Ordinari secondo criteri che tengano conto anche delle situazioni di bisogno e di fragilità sociale);
 - b) l'eventuale eccedenza dei ricavi rispetto ai costi di cui alla precedente Lettera a) può essere utilizzata per le altre finalità della Fondazione;
 - c) ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. g decr. Min. Ambiente e Sicurezza energetica 07.12.2023 n. 414 (di seguito, "**Decreto CACER**"), l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'All. 1 al medesimo Decreto CACER sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. A tal fine, la Fondazione tiene una contabilità separata relativa alla tariffa premio eccedentaria che può essere destinata esclusivamente ai consumatori diversi dalle imprese e ai territori dove sono ubicati gli impianti di produzione;
 - d) l'attribuzione di ricavi derivanti dall'autoconsumo virtuale della Fondazione a imprese e a territori ove non sono situati gli impianti di produzione nella disponibilità della Fondazione viene svolta nei limiti previsti dalla normativa applicabile ed è esclusa l'attribuzione della tariffa premio e di altri contributi derivanti dall'autoconsumo virtuale ai soggetti a cui, sulla base della normativa applicabile, non è consentito l'accesso;

e) la Fondazione tiene una contabilità separata relativa alla tariffa premio eccedentaria che può essere destinata esclusivamente ai consumatori diversi dalle imprese e utilizzata per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di produzione;

f) in caso di contributi da finanziarie nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR per impianti inseriti nelle configurazioni, la Fondazione tiene contabilità separata per tipo di contribuzione ricevuta.

3. In conformità con quanto disposto dall'art. 3, comma 2, lett. g, Decreto CACER, la Comunità di Energia Rinnovabile assicura altresì completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali che siano soci della Fondazione sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art. 4 del medesimo Decreto CACER.

4. Il Regolamento Generale è approvato e modificato dall'Assemblea Generale, convocata secondo le modalità previste e i termini previsti dall'art. 20 del presente statuto, previo parere positivo del Comitato dei Fondatori.

In particolare, l'Assemblea Generale approva a maggioranza semplice dei presenti la proposta di modifica e la trasmette al Consiglio di Gestione. Acquisita la proposta di modifica, il Consiglio di Gestione, in persona del Presidente, la sottopone al Comitato dei Fondatori affinché esprima parere motivato e vincolante entro il termine di 15 (quindici) giorni, decorso inutilmente il quale, deve intendersi reso parere negativo.

In proposito, il Comitato dei Fondatori può decidere di rilasciare parere positivo, negativo, o parzialmente positivo, anche indicando le modifiche che ritiene di apporre al testo originario.

Ricevuto parere positivo, ovvero proposta emendata dal Comitato dei Fondatori, l'Assemblea Generale viene convocata per l'approvazione.

Per l'approvazione del Regolamento Generale, l'Assemblea Generale è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei voti dei Membri aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea Generale è regolarmente costituita con la partecipazione di più di 1/3 (un terzo) dei Membri. In ogni caso, l'Assemblea Generale delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei Membri.

5. Il Regolamento di Cabina viene approvato e modificato dalle assemblee di cui all'art. 20 del presente statuto ("**Assemblee di Cabina**"), ognuna costituita dai soli Membri Fondatori e Membri Ordinari titolari di un POD sotto la medesima cabina primaria (di seguito, collettivamente, i "**Membri Titolari**").

6. All'atto della costituzione della Fondazione, il Regolamento Generale e i Regolamenti di Cabina sono predisposti dal Consiglio di Gestione e approvati dal Comitato dei Fondatori.

Articolo 7 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo iniziale costituito dai Fondatori;
- da eventuali fondi di riserva espressamente imputati al patrimonio;
- da eventuali elargizioni, donazioni e lasciti che siano espressamente destinati a integrazione del patrimonio;
- dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con i fondi appartenenti al patrimonio o con il ricavato della vendita dei beni mobili e immobili inclusi nel patrimonio; nonché
- da ogni altro bene, diritto e/o rapporto giuridico di titolarità e/o comunque riconducibile alla Fondazione.

2. Il patrimonio della Fondazione è destinato integralmente al perseguimento dei fini istituzionali e non può essere ripartito né distolto in qualsivoglia modo dalla sua destinazione, sia durante la vita, che all'atto di scioglimento della Fondazione.

Articolo 8 - Fondo di dotazione e di gestione

1. Il patrimonio della Fondazione è composto da un fondo di dotazione (di seguito, "**Fondo di Dotazione**") e da un fondo di gestione (di seguito, "**Fondo di Gestione**").

2. Il Fondo di Dotazione è intangibile ed è costituito:

- a) dai conferimenti in denaro o beni immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Membri Ordinari, i quali possono versare somme di denaro o contribuire con donazioni di beni immobili, sempre che ne sia specificata la destinazione a detto Fondo di Dotazione;

b) dalla somma compressive costituita dalle riunite non utilizzate che, con deliberazione del Consiglio di Gestione, viene destinata a incrementare il patrimonio;

c) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, ove ne sia specificamente richiesta la destinazione a Fondo di Dotazione.

3. Il Fondo di Gestione rappresenta quella parte del patrimonio netto liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale e per quelle connesse, nonché per coprire i costi della gestione ordinaria della Fondazione, ed è composto da:

- a) conferimenti a ciò espressamente destinati, effettuati dai Fondatori e dai Membri Ordinari, e stabiliti con deliberazione del Consiglio di Gestione;
- b) ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- c) rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- d) utili netti che, in conformità a quanto disposto dallo statuto o da alcuno dei Regolamenti, debbano essere obbligatoriamente accantonati dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- e) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate a incrementare il patrimonio indisponibile;
- f) eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici non espressamente destinati al Fondo di Dotazione;
- g) la quota di patrimonio in ogni caso non destinata al Fondo di Dotazione.

Articolo 9 - Esercizio finanziario

- 1.** L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 2.** Entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, il Consiglio di Gestione deve approvare il bilancio economico di previsione, mentre il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso de'essere approvato dal medesimo Consiglio entro il 30 (trenta) aprile successivo.
- 3.** La redazione del bilancio dovrà avvenire in ossequio alle regole espresse dalle norme e dai principi contabili al tempo vigenti, del principio di ordinata gestione delle scritture contabili e nel rispetto di ogni cautela necessaria a garantire il patrimonio degli enti pubblici Fondatori e/o Membri Ordinari.
- 4.** Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno essere impiegati prioritariamente per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti e per il pagamento dei costi derivanti dall'attività svolta dalla Fondazione. L'eventuale eccedenza potrà essere impiegata per il potenziamento delle attività della Fondazione, o per l'acquisto di beni strumentali all'incremento o al miglioramento della sua attività, o a incremento del patrimonio.
- 5.** Resta fermo, in ogni caso, il divieto per la Fondazione di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, e salvo quanto previsto dai Regolamenti di cui al precedente art. 6.
- 6.** Il bilancio preventivo e consuntivo, così come approvato dal Consiglio di Gestione, sarà messo a disposizione di tutti i Membri (Fondatori e Ordinari).

Articolo 10 - Organi della Fondazione

- 1.** Sono organi della Fondazione:
- il Comitato dei Fondatori;
 - il Consiglio di Gestione;
 - il Presidente della Fondazione;
 - l'Assemblea Generale;
 - l'Assemblea di Cabina;
 - il Revisore Unico.

Articolo 11 - Partecipazione alla Fondazione e requisiti dei Membri

- 1.** La Comunità è autonoma e a partecipazione aperta e volontaria. La partecipazione alla CER è infatti aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili. Le imprese possono

partecipare a condizione che siano PMI e che la partecipazione alla Comunità di Energia Rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

2. Si considerano Membri della Fondazione i clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, e i produttori di energia in possesso dei requisiti di cui all'art. 31 d. lgs. 199/2021.

3. Partecipano alla Fondazione in qualità di Membri, i Fondatori e i Membri Ordinari. I Membri Fondatori e i Membri Ordinari mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore.

4. Sono Membri Fondatori i soli soggetti riconosciuti come tali ai sensi dell'art. 2 del presente statuto. Sono Membri Ordinari i soggetti che abbiano positivamente superato la procedura di ammissione di cui al successivo art. 12.

5. I Membri possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e associazioni di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica ("**ISTAT**") ai sensi dell'art. 1, comma 3, l. 31.12.2009 n. 196.

6. Possono esercitare i poteri di controllo i Membri che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della Comunità di Energia Rinnovabile.

7. I Membri diversi dalle persone fisiche sono rappresentati dai loro rispettivi rappresentanti legali o da delegati nominati in conformità alle loro regole e alla normativa loro applicabile.

8. La Fondazione tiene un registro dei Membri, distinguendoli tra Membri Fondatori e Membri Ordinari.

9. La partecipazione dei Membri alla Comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

Articolo 12 - Procedura di ammissione dei Membri Ordinari

1. L'ammissione avviene su domanda scritta degli interessati in conformità al modello predisposto dalla Fondazione e, con contestuale conferimento alla stessa, ai sensi della normativa applicabile, del mandato esclusivo per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e conferimento della delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica.

2. La domanda viene presentata al Consiglio di Gestione della Fondazione che, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente statuto e dalle norme applicabili, delibera l'ammissione. La decisione sull'ammissione può essere delegata a un consigliere.

3. La qualità di Membro non è trasmissibile né per atto inter vivos, né mortis causa.

Articolo 13 - Diritti e doveri dei Membri

1. I Membri hanno diritto di:

- ricevere dalla Fondazione i benefici relativi all'energia elettrica condivisa, secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale e dal Regolamento di Cabina, al netto delle spese sostenute dalla Fondazione;
- esercitare ogni altro potere e facoltà riconosciuta dallo statuto, dai regolamenti interni e dalle norme applicabili.

2. I Membri hanno diritto di ricevere, all'atto dell'adesione e nel corso dell'attività della Fondazione, adeguata informativa sui benefici che potranno ricevere dai contributi di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.

3. All'atto di iscrizione, i Membri sono tenuti a versare l'eventuale quota di partecipazione deliberata dal Consiglio di Gestione.

4. I Membri sono tenuti al rispetto dello statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli organi della Fondazione.

5. I Membri danno mandato esclusivo alla Fondazione per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e per il conferimento della delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica.

Articolo 14 - Perdita della qualità di Membro

1. La qualità di Membro si perde per:

- decesso o, se soggetto diverso da persona fisica, scioglimento;
- recesso volontario;
- esclusione;
- mancato pagamento della quota di partecipazione per i Membri per i quali è prevista, trascorsi 6 (sei) mesi dal termine per il versamento;
- perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione dallo statuto o dalle norme applicabili;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dallo statuto, dai regolamenti interni o dai rapporti contrattuali assunti con la Fondazione; nonché
- perdita di titolarità del POD di prelievo o immissione nell'area di mercato, a seguito di voltura, cessione dello stesso, o disattivazione, salva la contestuale o pregressa acquisizione di un nuovo POD.

Articolo 15 - Esclusione e recesso dei Membri

1. Il Membro può essere escluso, per giusta causa, a maggioranza assoluta del Consiglio di Gestione, quando la sua permanenza rappresenta un ostacolo al perseguimento degli scopi della Fondazione, oppure quando tale Membro abbia ripetutamente violato le norme dello statuto, dei regolamenti interni, e/o della normativa di settore tempo per tempo vigente.

2. Nel caso di Fondatori, su proposta del Consiglio di Gestione, l'esclusione dev'essere deliberata dal Comitato dei Fondatori a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei componenti.

Restano in tal caso ferme le altre azioni esperibili nei confronti del Fondatore che attraverso la propria condotta abbia recato danno alla Fondazione e/o ai singoli Membri.

3. Ogni Membro, Fondatore o Ordinario, ha facoltà di recedere dalla Fondazione in ogni momento con un preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni al Consiglio di Gestione, fermo restando il riconoscimento di eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

4. È sempre ammesso il recesso senza preavviso al ricorrere di una giusta causa.

Articolo 16 - Comitato dei Fondatori

1. Il Comitato dei Fondatori è composto dalla persona fisica, ovvero, nel caso di enti o persone giuridiche, dal legale rappresentante del Membro Fondatore, che conserva in ogni caso la facoltà di farsi sostituire da un delegato nelle riunioni.

2. Il voto all'interno del Comitato dei Fondatori segue il sistema "una testa un voto".

3. Il Comitato dei Fondatori:

- a) stabilisce le linee generali e le direttive dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4 del presente statuto;
- b) definisce le linee guida per la predisposizione del programma di attività predisposto dal Consiglio di Gestione e per la redazione dei regolamenti di cui all'art. 6 del presente statuto;
- c) esprime parere motivato vincolante sulla proposta di modifica del Regolamento Generale sottoposta alla sua attenzione dal Consiglio di Gestione;
- d) approva il bilancio preventivo e consuntivo, oltreché il programma di attività predisposto dal Consiglio di Gestione;
- e) designa tra i suoi componenti il Presidente del Consiglio di Gestione;
- f) individua la rosa di nomi da proporre all'Assemblea Generale per la nomina del Revisore Unico;
- g) delibera in merito alle modificazioni dello statuto;
- h) delibera in merito all'ammissione di nuovi Membri Fondatori;
- i) delibera in merito all'esclusione dei Membri Fondatori;
- l) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio residuo;
- m) delibera in ogni altra materia e svolge ogni altra funzione prevista dallo statuto.

4. Il Comitato dei Fondatori si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno e, comunque, in tempo utile per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

5. Il Comitato dei Fondatori è convocato dal Presidente del Consiglio di Gestione di propria iniziativa, ovvero su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio di Gestione, ovvero su richiesta della maggioranza dei componenti del Comitato dei Fondatori. Il Comitato dei Fondatori è presieduto dal Presidente del Consiglio di Gestione ovvero, in sua assenza, da un consigliere delegato.

6. Il Comitato dei Fondatori è convocato mediante avviso raccomandata, e-mail o PEC ai Fondatori.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e dev'essere inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione fatti salvi i casi di urgenza.

7. Il Comitato dei Fondatori è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Comitato dei Fondatori è validamente costituito, in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

8. Salvo quanto previsto dagli artt. 2 e 15 del presente statuto, nonché dal successivo comma 9 del presente articolo, la deliberazione del Comitato dei Fondatori è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti presenti alla deliberazione.

9. Le deliberazioni relative alle modifiche dello statuto e allo scioglimento della Fondazione dovranno essere prese a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei componenti del Comitato dei Fondatori.

Articolo 17 - Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è composto da 3 (tre) membri, di cui uno nominato dal Comitato dei Fondatori e due nominati dall'Assemblea Generale.

All'atto della costituzione, tutti i componenti del Consiglio di Gestione sono contestualmente nominati dai Fondatori.

I componenti del Consiglio di Gestione non hanno diritto a compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente affrontate per la carica.

2. I componenti del Consiglio di Gestione non devono incorrere nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

3. I consiglieri durano in carica per un periodo fino a 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

4. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti, i restanti provvedono a sostituirli con apposita deliberazione. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva riunione dell'organo che li ha nominati, che provvede a confermarli o a sostituirli per la durata residua del mandato degli altri componenti.

5. Il Consiglio di Gestione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nulla escluso o eccettuato, da esercitare sotto la direzione, le direttive e le linee guida del Comitato dei Fondatori. Ferma la generalità dei suoi poteri, infatti, il Consiglio di Gestione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) decide l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, delle elargizioni, delle donazioni, dei lasciti di valore, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;

b) delibera sull'instaurazione e sulla cessazione dei rapporti di lavoro;

c) delibera in merito alla stipulazione e alla approvazione di mutui e aperture di credito, alla costituzione di ipoteche, nonché relativamente a ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

d) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri enti pubblici o privati;

e) delibera in merito a obiettivi, a iniziative, ai programmi della Fondazione nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Comitato dei Fondatori;

f) approva il progetto di bilancio preventivo e consuntivo;

g) predispone l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione;

h) decide l'assunzione, il trattamento economico e il licenziamento del personale;

i) delibera in merito all'erogazione e agli interventi da effettuare nell'ambito delle sue finalità, sentiti i rappresentanti delle Assemblee di Cabina;

l) autorizza il Presidente a rilasciare procure speciali e generali inerenti alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione;

m) delibera di ogni altra materia e svolge ogni altra funzione prevista dallo statuto;
n) delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione che la normativa di settore o il presente statuto non attribuiscono ad altri organi della Fondazione.

6. Il Consiglio di Gestione può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti che, nei limiti dei poteri conferiti, hanno la legale rappresentanza della Fondazione, e può nominare un Direttore, attribuendogli i relativi poteri.

7. Il Consiglio di Gestione, inoltre:

- delibera sull'ammissione e/o sull'esclusione dei Membri e propone al Comitato dei Fondatori l'ammissione e l'esclusione dei Fondatori;
- approva il progetto di bilancio della Fondazione;
- delibera su eventuali proposte di modifica dello statuto, anche provenienti dall'Assemblea Generale, da sottoporre all'approvazione del Comitato dei Fondatori;
- preventivamente alla deliberazione dell'Assemblea Generale, sottopone al Comitato dei Fondatori le proposte di modifica del Regolamento Generale;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, da sottoporre all'approvazione definitiva del Comitato dei Fondatori.

8. Per la validità delle sedute del Consiglio di Gestione dev'essere presente la maggioranza dei suoi componenti.

9. Le deliberazioni del Consiglio di Gestione vengono approvate a maggioranza dei componenti presenti.

10. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

11. Il Consiglio di Gestione nomina proprio Presidente il Membro designato dal Comitato dei Fondatori; può nominare uno o più Segretari e un Tesoriere.

12. È consentito che le adunanze del Consiglio di Gestione si tengano mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Gestione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

Articolo 18 - Presidente del Consiglio di Gestione

1. Il Presidente è il componente del Consiglio di Gestione nominato dal Comitato dei Fondatori.

2. Il Presidente svolge tutte le funzioni e i compiti al medesimo attribuiti dal presente statuto, dal Consiglio di Gestione e dal Comitato dei Fondatori.

Articolo 19 - Rappresentanza della Fondazione

1. La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e davanti a ogni ordine e grado di giurisdizione spetta al Presidente del Consiglio di Gestione e, in caso di sua assenza o impedimento, ai consiglieri che ne hanno ricevuto delega, nei limiti delle loro attribuzioni.

Articolo 20 - Assemblea Generale

1. All'Assemblea Generale partecipano tutti i Membri della Fondazione, sia Fondatori che Ordinari.

2. L'Assemblea Generale:

- a) nomina e revoca due componenti del Consiglio di Gestione;
- b) nomina il Revisore Unico;
- c) elabora e approva proposte di modifica del Regolamento Generale, tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida stabiliti dal Comitato dei Fondatori, da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Gestione;
- d) approva le modifiche al Regolamento Generale, previo parere positivo del Comitato dei Fondatori;
- e) può formulare proposte al Consiglio di Gestione e al Comitato dei Fondatori;
- f) esamina il progetto di bilancio della Fondazione ed esprime eventuali osservazioni e rilievi non vincolanti.

3. L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente del Consiglio di Gestione in relazione alle esigenze della Fondazione e comunque almeno una volta all'anno per l'esame del progetto di bilancio e ogni 3 (tre) anni per il rinnovo del Consiglio di Gestione e del Revisore Unico.

L'Assemblea Generale può altresì essere convocata su domanda motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei Partecipanti.

L'Assemblea Generale viene convocata presso la sede sociale o in altro luogo in Italia indicato mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet della Fondazione o con qualsiasi altro mezzo che garantisca l'informazione dei partecipanti sugli argomenti da trattare, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione.

4. L'Assemblea Generale è regolarmente costituita con la presenza, in prima convocazione, della maggioranza dei Membri della Fondazione e, in seconda convocazione, di 1/3 (un terzo) dei Membri.

5. Salvo quanto diversamente previsto all'interno del presente statuto, l'Assemblea Generale delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti Membri che rappresentino la maggioranza assoluta dei componenti e, in seconda convocazione, col voto favorevole della maggioranza dei Membri presenti.

6. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di assenza o impedimento, da un consigliere delegato.

7. Ogni Membro può farsi rappresentare all'Assemblea Generale da altro Membro mediante delega scritta. Ciascun Membro non può ricevere più di 3 (tre) deleghe per ciascuna Assemblea Generale.

8. È consentito che le riunioni assembleari si tengano nel rispetto del metodo collegiale anche esclusivamente mediante mezzi di comunicazione, a condizione che:

a) sia consentito al Presidente accertare con tutti i mezzi ritenuti necessari od opportuni l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché constatare e proclamare i risultati;

b) sia consentito al Presidente e a tutti gli altri soggetti partecipanti alla riunione, ivi compresi i componenti del Consiglio di Gestione, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

c) tutti i partecipanti possano seguire e partecipare alla discussione in tempo reale e facendo verbalizzare i propri interventi;

d) nell'avviso di convocazione possa indicare che l'Assemblea Generale si terrà anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con indicazione delle modalità di collegamento mediante specifiche tecniche (es. piattaforma telematica, eventuali credenziali, link, ecc.) anche in momenti successivi;

e) in difetto di uno o più dei presupposti di cui sopra, il Presidente possa dichiarare non regolarmente costituita la riunione assembleare.

In tali casi, l'Assemblea Generale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante, onde consentire la regolare stesura e la sottoscrizione del verbale.

Articolo 21 - Assemblea di Cabina

1. Ciascuna delle configurazioni gestita dalla Fondazione è composta dai soli Membri Titolari di un POD sotto la medesima cabina primaria, e si riunisce in un'Assemblea di Cabina.

2. L'Assemblea di Cabina nomina un rappresentante incaricato dei rapporti con il referente. La nomina e la revoca del rappresentante di cui al precedente periodo viene effettuata a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Membri Titolari.

3. Per le modalità di convocazione e svolgimento dell'Assemblea di Cabina, si applicano le medesime disposizioni previste per convocazione e svolgimento dell'Assemblea Generale.

4. L'Assemblea di Cabina, con propria deliberazione o per il tramite dei suoi rappresentanti:

a) approva e modifica il Regolamento di Cabina, sulla base delle indicazioni e linee guida del Comitato dei Fondatori, nonché sulla base dei contenuti minimi previsti dal Regolamento Generale;

b) può formulare proposte al Consiglio di Gestione;

c) può formulare proposte sulla destinazione delle risorse a beneficio del territorio della configurazione.

5. Il rappresentante convoca l'Assemblea di Cabina almeno una volta all'anno al fine di relazionare sull'andamento delle attività e di acquisire suggerimenti e proposte da sottoporre al Consiglio di Gestione.

6. Il rappresentante di ciascuna Assemblea di Cabina ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione, senza diritto di voto, ma potendo esprimere pareri e opinioni.

7. L'Assemblea di Cabina è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei voti dei Membri Titolari.

In seconda convocazione, l'Assemblea di Cabina è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre 1/3 (un terzo) dei Membri Titolari.

In entrambi i casi l'Assemblea di Cabina delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. Per l'approvazione e/o modifica di cui al comma 4, lett. a), del presente articolo, l'Assemblea di Cabina è regolarmente costituita con la partecipazione della maggioranza dei Membri Titolari e delibera con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

9. Ogni Membro può farsi rappresentare all'Assemblea di Cabina da altro Membro, mediante delega scritta.

Ciascun Membro non può ricevere più di 3 (tre) deleghe per ciascuna Assemblea di Cabina.

Articolo 22 - Tesoriere e Segretari

1. Il Tesoriere, se nominato, provvede alle incombenze finanziarie della Fondazione, dando esecuzione di volta in volta alle decisioni del Consiglio di Gestione in materia.

2. Ciascuno dei Segretari, se nominati, anch'essi privi di poteri di rappresentanza, provvede a un'ordinata gestione amministrativa.

Articolo 23 - Revisore Unico

1. La gestione finanziaria della Fondazione è soggetta al controllo di un Revisore Unico nominato dall'Assemblea Generale tra una rosa di nomi individuati dal Comitato dei Fondatori.

2. Il Revisore Unico resta in carica 3 (tre) esercizi, compreso quello in cui è avvenuta la nomina. Il Revisore Unico resta comunque in carica fino al momento della sua sostituzione ed è rieleggibile.

3. Il Revisore Unico provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci consuntivi; effettua verifiche di cassa.

Il Revisore Unico può assistere alle riunioni del Consiglio di Gestione.

Articolo 24 - Personale della Fondazione

1. La Fondazione può avere propri dipendenti e/o collaboratori i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro, tenuto conto, ove richiesto, delle disposizioni previste per gli organismi di diritto pubblico.

I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente con l'applicazione del CCNL di settore.

Articolo 25 - Codice Etico

1. La Fondazione può adottare un proprio regolamento recante le norme etiche e di comportamento.

2. Il Codice Etico è adottato dal Consiglio di Gestione, previo parere dell'Assemblea Generale.

Articolo 26 - Estinzione della Fondazione

1. La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione per sopravvenuta impossibilità di conseguire i propri scopi accertati dal Consiglio di Gestione, previa conforme deliberazione dell'Assemblea Generale e del Comitato di Gestione.

2. Nel caso di cui al comma 1, il Consiglio di Gestione nomina un liquidatore per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione.

Esperita la liquidazione, la parte residua di patrimonio e di Fondo di Gestione sarà devoluta ad altri enti che abbiano finalità analoghe o, comunque, non dissimili da quelle della Fondazione.

3. Il Consiglio di Gestione, anche su proposta dell'Assemblea Generale, delibera a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) la proposta degli enti cui devolvere il patrimonio della Fondazione, da sottoporre all'approvazione del Comitato dei Fondatori.

La scelta dell'ente cui devolvere il patrimonio sarà effettuata dal Comitato dei Fondatori con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei Membri.

Sia per il Comitato dei Fondatori, che per il Consiglio di Gestione, è richiesto un quorum costitutivo dei 3/4 (tre quarti) dei componenti.

Articolo 27 - Composizione delle controversie

- 1.** Le eventuali controversie relative ai diritti disponibili concernenti l'applicazione e l'interpretazione del presente statuto, delle norme regolamentari e dei rapporti tra i soci, tra la Fondazione e i soci e tra la Fondazione e i suoi organi dovranno formare oggetto di un preliminare tentativo di mediazione avviato innanzi all'Organismo di Mediazione iscritto nell'apposito registro ministeriale e territorialmente competente.
- 2.** Le controversie tra i soci o tra i soci e la Fondazione, qualora non siano risolte tramite idonea procedura di mediazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione della stessa o nel diverso periodo concordato tra le parti per iscritto, saranno devolute alla cognizione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la CER.

VISTO: IL PRESIDENTE